

Art. 13

13.1

PAROLI, LOTITO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 13

1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 24 è soppresso;

b. al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

c. al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lett. c-*sexies*), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b. al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-*ter*") sono sostituite dalle seguenti "c-*ter*) e c-*sexies*)".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

13.2

PELLEGRINO, GELMETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è soppresso;

b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. c-*sexies*), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

13.3

PIRRO, DAMANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Disposizioni in materia di fiscalità delle cryptoattività)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a.) il comma 24 è soppresso;

b.) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle crypto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d'Italia, dell'Unità di informazione finanziaria, dell'Agenzia delle entrate, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:

a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;

b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;

c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;

e) promuovere iniziative per l'educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.

24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

c.) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

d.) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a.) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono aggiunte le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei lavori del Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa di cui al comma 24-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b.) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

3. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole «non è ammessa», sono aggiunte le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.».

13.4

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 24, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 4,7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.5

TESTOR, DREOSTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di cripto-attività di nuova emissione, diverse dai token di moneta elettronica, e siano regolate da un whitepaper conforme al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, redatto da un emittente e successivamente notificato o approvato ai sensi del medesimo Regolamento dall'Autorità di vigilanza competente o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento. L'aliquota agevolata del 26 per cento, si

applica a condizione che i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego siano espressi, riconosciuti o convertiti in token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai medesimi fini, si considerano cripto-attività ammissibili anche quelle non oggetto di scambio o negoziazione su piattaforme stabilite in Italia, purché regolarmente emesse e registrate ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 e corredate di whitepaper conforme al medesimo Regolamento o altresì risultino conformi a quanto prescritto al Titolo II, art.4. commi 2 e 3 del medesimo Regolamento. In tali casi, l'effetto realizzativo e, conseguentemente, l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, restano sospesi fino al momento della successiva conversione dei token di moneta elettronica, denominata in euro, in valuta avente corso legale con la medesima denominazione. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità nonché la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intende quanto riportato al paragrafo 2 del presente comma. Non costituisce altresì realizzo di plusvalenza o minusvalenza la conversione tra cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica aventi la medesima natura e funzionalità, anche ove conseguente alle operazioni realizzative di cui al presente comma. Rimangono soggetti all'ordinaria aliquota del 33 per cento i redditi e gli altri proventi derivanti da detenzione, cessione o impiego di cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica ove tali redditi e altri proventi siano maturati in o derivanti dalla conversione diretta in euro.".»

13.6

PIROVANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l'aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi» *con le seguenti:* «L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi».

~~e) al comma 4 bis, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»~~

13.0.5

PELLEGRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è soppresso;

b) al comma 26, le parole «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio di ciascun anno»;

c) al comma 28, le parole «a partire dal 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «a partire dal 30 novembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà di cui al comma 26»

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lett. c-sexies), dell'articolo 67, dopo le parole «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» sono inserite le seguenti «, la permuta tra cripto-attività e token di moneta elettronica denominati in euro, i proventi derivanti dalla detenzione di token di moneta elettronica denominati in euro e l'impiego di token di moneta elettronica denominati in euro per acquistare beni e servizi. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad emanare o ad aggiornare disposizioni attuative per individuare gli insiemi di cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni e per

individuare i token di moneta elettronica denominati in euro rilevanti ai fini del presente comma»;

b) al comma 5 dell'articolo 68, le parole "e c-ter)" sono sostituite dalle seguenti "c-ter) e c-sexies)".

3. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ultimo periodo, dopo le parole «non è ammessa», sono inserite le seguenti: «, e le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo ovvero il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi».

13.0.6

~~RASTRELLI, GELMETTI~~

~~*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*~~

~~«Art. 13 bis~~

~~1. Per mantenere adeguate condizioni di sicurezza della raccolta, contrastare forme di offerta irregolari e illegali, nonché garantire la continuità del gettito erariale, dal 1° gennaio 2026 agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui prototipi sono certificati per garantire una percentuale di somme giocate destinata alle vincite non inferiore al 70 per cento, si applica un'aliquota del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pari al 19 per cento. Tale aliquota è applicata alle somme raccolte dai medesimi apparecchi a decorrere dai versamenti a saldo del primo periodo contabile nel quale sono stati autorizzati all'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.~~

~~2. Dal 1° gennaio 2026, le certificazioni di conformità degli esemplari sottoposti a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito devono riscontrare che le vincite in denaro erogate dagli apparecchi non abbiano valore superiore a 200 euro e che i medesimi operino con soluzioni tecniche richiedenti a ciascun giocatore di definire un limite di tempo massimo di utilizzo, visualizzato in un apposito messaggio sul video di ciascun apparecchio al completamento dello stesso.~~

~~3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 544 milioni di euro per il 2026 e 838 milioni di euro per il 2027, in relazione al progressivo adeguamento tecnologico del parco AWP. Ai suddetti oneri si provvede~~